Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 112 del 16 maggio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 121

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

S O M M A R I O

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006. — *Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP.* (Regolamento n. 2). *Pag.* 3

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili, nonché i principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di attuare i citati articoli, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'ISVAP;

Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;

adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda i procedimenti per i quali l'ISVAP ha competenza anche nell'adozione del provvedimento finale nonché le fasi, esperite dall'Autorità, di procedimenti per i quali altre Autorità o Pubbliche Amministrazioni sono competenti all'adozione del provvedimento finale. Degli uni e delle altre è data indicazione nella Tabella allegata.

2. Per ciascuno dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella sono individuati la norma di riferimento, il termine per la conclusione, stabilito dalla legge o, in assenza di previsione legislativa, individuato dall'ISVAP e l'unità organizzativa responsabile.

3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e sotto il n. 5, lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le unità organizzative responsabili e le relative norme di riferimento. Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica, quando il termine non sia previsto dalla legge, quello finale di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo il diverso termine che, in relazione alla specificità o complessità della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di provvedere, l'Autorità individuerà in via previa di volta in volta.

4. I procedimenti sanzionatori sono già oggetto di apposito Regolamento emanato dall'Autorità in data 15 marzo 2006, n. 1; per i procedimenti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Titolo XVIII, Capo VIII, sono indicate unicamente le norme di riferimento e l'unità organizzativa responsabile, mentre la relativa procedura sarà disciplinata dall'apposita normativa di attuazione del Codice stesso.

5. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice delle assicurazioni l'unità organizzativa responsabile sarà individuata volta per volta.

6. Ove non diversamente disposto da norme legislative e regolamentari, per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati valgono gli stessi termini stabiliti per il procedimento principale.

Art. 2.

Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il Servizio indicato nella Tabella di cui all'art. 1.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione della materia alla quale inerisce il procedimento.

3. Il responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della istanza. La data di ricevimento è quella della protocollazione di arrivo all'Autorità.

2. L'istanza deve essere predisposta nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e/o da norme regolamentari, deve contenere tutti gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale ed essere corredata dalla prescritta documentazione.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene data comunicazione scritta all'istante con tempestività, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In questo caso, il termine del procedimento decorre *ex novo* dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo atto di impulso dell'ISVAP conseguente all'obbligo di provvedere o, in casi particolari, dal diverso termine indicato nella Tabella allegata. L'obbligo di provvedere sorge con il completamento dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento.

2. In presenza di atti propulsivi provenienti da altre Autorità di vigilanza o da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ISVAP dell'atto propulsivo stesso, comprovata dalla data di protocollazione di arrivo all'Autorità.

Art. 5.

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'ISVAP e le corrispondenti Autorità estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.

2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da parte di corrispondenti Autorità estere o di altre Amministrazioni.

3. L'acquisizione di pareri facoltativi richiesti ad altre Autorità non comporta la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di parere facoltativo all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento né dà comunicazione agli interessati, indicandone la ragione. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non può comunque superare i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.

4. Nel caso in cui l'Autorità debba rilasciare parere obbligatorio ed abbia rappresentato come organo adito la necessità di ulteriori elementi istruttori da acquisire presso altre Amministrazioni, il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

6. Agli interessati viene comunicata la data dell'interruzione ovvero quella di inizio e termine della sospensione.

Art. 6.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modifiche.

3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari, ove previsti dalla legge.

Art. 7.

Conclusione dei procedimenti

1. I termini riportati nell'allegata Tabella per la conclusione dei procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento o dell'atto finale. Dell'avvenuta adozione viene data comunicazione agli interessati con le stesse modalità di cui all'art. 6.

Art. 8.

Preavviso di rigetto

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle procedure concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto. Si applica l'art. 10-*bis* della legge n. 241/90.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. È inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il presidente

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Relazione illustrativa al Regolamento attuativo della legge n. 241/90 e successive modifiche.

Il regolamento attua la legge in oggetto, integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e, da ultimo, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del c.d. decreto competitività, che ha portato da trenta a novanta giorni il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, quando un termine diverso non sia stabilito da specifiche norme di legge o regolamentari.
L'applicazione all'azione amministrativa dell'Autorità delle regole sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90, pacificamente ammessa per le autorità indipendenti, è di recente confermata per le autorità di vigilanza del settore finanziario dalla riforma sul risparmio recata dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".
A tale riguardo, anche il Codice delle assicurazioni private, all'art. 9, comma 3, prescrive che l'Isvap debba stabilire con regolamento i termini e le procedure degli atti e dei provvedimenti di sua competenza.
La mappatura dei procedimenti ha avuto come base la nuova normativa introdotta dall'anzidetto Codice, che ha inciso sui procedimenti contemplati dalla legislazione precedente, modificandone o abrogandone alcuni, o introducendone *ex novo* altri.
Considerata la sua recente emanazione, si è ritenuto opportuno richiamare, in presenza di una norma dello stesso non immediatamente applicabile, anche i riferimenti legislativi della disciplina previgente, valida nel regime transitorio fino all'emanazione della regolamentazione secondaria demandata in numerose occasioni all'Isvap; si precisa che, nell'ambito della disciplina del regime transitorio, è stata indicata unicamente quella relativa ai singoli procedimenti.
Si è avvertita altresì l'esigenza di segnalare fra le norme del Codice indicate quelle recanti procedimenti nuovi, considerate applicabili solo a partire dall'attuazione regolamentare da parte dell'Autorità.

Struttura
Il regolamento è costituito da una parte generale di tipo normativo e da una parte speciale.
La prima disciplina l'ambito di applicazione del regolamento nelle linee generali, il responsabile del procedimento, la decorrenza del termine nei procedimenti di parte e d'ufficio, la sospensione e l'interruzione dei termini, la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto.
Per ciò che concerne le ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini dei procedimenti, di comunicazione dell'avvio dei procedimenti e di preavviso di rigetto sono state stabilite disposizioni che riprendono il contenuto di quelle fissate dalla legge n. 241/90, così come innovata dalla legge n. 15/05 e dalla legge n. 80/05.
La parte speciale è formata da una tabella elencativa dei procedimenti amministrativi dell'Autorità, per ciascuno dei quali è stata riportata la norma di riferimento, l'unità organizzativa responsabile del procedimento ed il termine generale di conclusione; essa è divisa, secondo i criteri discretivi della materia e dei soggetti vigilati, in tre Sezioni dedicate ai procedimenti di vigilanza – di parte e d'ufficio - e a quelli relativi all'amministrazione del personale.

Oltre ai procedimenti conclusi con atto dell'Autorità sono state indicate le fasi procedimentali svolte dall'Isvap nell'ambito di procedimenti il cui atto finale è adottato da altra autorità. Fra queste spiccano le proposte presentate al Ministero delle attività produttive concernenti la gestione delle crisi delle compagnie di assicurazione. Ai fini dell'inserimento in tabella tali fasi sono state classificate secondo criteri analoghi a quelli seguiti per i procedimenti.

Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai procedimenti di competenza dell'Autorità indicati nella tabella allegata.
Non tutte le attività dell'Autorità sono state ritenute rientranti nell'ambito della legge in parola. In particolare:

- per quanto concerne i procedimenti sanzionatori si rinvia a quanto già disciplinato con apposito Regolamento emanato dall'Autorità in data 15 marzo 2006, n. 1;
- con riferimento ai procedimenti disciplinari adottati dall'Autorità, previsti dal Codice delle assicurazioni, Titolo XVIII, Capo VIII, sono state indicate unicamente le norme di riferimento e l'unità organizzativa responsabile, mentre la relativa procedura sarà disciplinata dall'apposita normativa di attuazione del Codice stesso;
- l'attività ispettiva, connotandosi come strumentale alla valutazione circa il successivo avvio, meramente ipotetico, di procedimenti indirizzati all'emanazione di formali statuizioni amministrative, si è ritenuta esulante dall'applicabilità della legge n. 241/90. Tale procedura non si conclude con l'adozione di un provvedimento amministrativo, risolvendosi in acquisizioni di scienza, suscettibili di essere utilizzate nell'ambito dell'azione amministrativa diretta di vigilanza;
- l'attività relativa alla trattazione dei reclami da parte del Servizio Tutela Utenti non rientra nell'oggetto del regolamento in questione, in quanto per detta attività l'Autorità non ha poteri provvedimentali. Fa eccezione il procedimento relativo al potere inibitorio dell'Isvap di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 190/05 in materia di vendita a distanza di prodotti finanziari poiché, nella specie, l'Isvap, d'ufficio o dietro il reclamo delle associazioni dei consumatori, ha il potere di emanare provvedimenti inibitori o cautelari.

Termini di conclusione
Si è provveduto a fissare per ciascun procedimento amministrativo gestito dall'Autorità il relativo termine di conclusione.
Al fine di fornire una più agevole informazione, si è ritenuto, laddove il termine finale sia già individuato dalla legge, di specificarlo ugualmente accanto alla fonte normativa.
Tenuto conto che la fissazione di un periodo di 90 giorni come termine utilizzabile in mancanza di diversa disposizione appare sufficientemente ampia per una vasta serie di provvedimenti, si è ritenuto di stabilire termini più ampi (120/180 giorni) soltanto per la trattazione di fattispecie particolarmente complesse e, in senso contrario, termini più ristretti (ad esempio, 20/30/60 giorni) per pratiche di agevole trattazione; e ciò intendendosi, che in ogni caso, il termine generale di 90 giorni è da considerare congruo.
Nei procedimenti di vigilanza d'ufficio sono stati compresi tutti quelli che siano riconducibili all'attività istituzionale dell'Autorità, siano essi di salvaguardia, di risanamento, di liquidazione o di carattere cautelare.

Per detti procedimenti si è stabilito, quando il termine non sia già individuato dalla legge, come generale termine di conclusione quello di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo il diverso termine che, in relazione alla complessità della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di provvedere, l'Autorità individuerà in via previa di volta in volta.

Tale disposizione deriva dalla peculiarità dell'attività di controllo, caratterizzata dalla mutevolezza della situazione oggetto di vigilanza stessa; anche per detti procedimenti è stato in ogni caso individuato un termine finale, sebbene in molti casi il grado di complessità dell'attività di controllo non si concilia in modo agevole con la rigidità di termini di conclusione.
E' regolamentato, al fine di contemperare le esigenze della vigilanza con quelle dei destinatari, che l'Autorità possa determinare un diverso termine di conclusione in via previa. In base a tale disposizione tale diverso termine sarà comunicato all'interessato nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Data la difficoltà di individuare la decorrenza del termine in detti procedimenti d'ufficio, si è ritenuto di indicare in via generale che la decorrenza in tutti i procedimenti d'ufficio coincida col primo atto di impulso conseguente all'obbligo di provvedere, che sorge con il completamento dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento.

Unità organizzative responsabili
Sono state indicate le unità organizzative responsabili, così come richiesto dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, individuate nel "Servizio". Per alcuni procedimenti più complessi, a titolo esemplificativo (quelli relativi alla crisi di una compagnia), l'indicazione di un'unica unità organizzativa responsabile coincidente con quella dell'ufficio che svolge l'istruttoria in via principale, indipendentemente dall'eventualità che siano coinvolte altre unità organizzative.

Roma, 9 maggio 2006

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Legenda: Nell'ambito dello schema di cui sotto, il codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, viene di seguito denominato, in forma abbreviata, "Cod. ass.". In particolare, le prime due colonne dello schema indicano, rispettivamente, il numero e l'oggetto del procedimento.
La terza colonna individua la norma di riferimento. Tale ultima, laddove relativa al codice delle assicurazioni, viene così di seguito rappresentata:

- *un solo asterisco (*) indica le norme previgenti al codice ancora applicabili fino all'emanazione della regolamentazione attuativa del codice stesso;*
- *un doppio asterisco (**) indica le norme del codice, di carattere innovativo o incompatibili con la disciplina previgente, applicabili solo a partire dall'emanazione della relativa regolamentazione attuativa;*
- *l'assenza di asterisco individua le norme del codice già in vigore dal 1° gennaio 2006.*

La quarta colonna indica l'unità organizzativa, ovvero il Servizio cui è assegnato il procedimento.
L'ultima colonna individua il termine di conclusione del procedimento. Il riferimento normativo, accanto al termine, indica che lo stesso è previsto espressamente dalle norme di legge ivi richiamate.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza I o II	
	a) Imprese con sede legale in Italia	artt. 13 e 14 Cod. ass. * *artt. 7, 8, 9, 9 bis, 10, 12, 13, 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 9, 10, 11, 11 bis, 12, 14, 15, 17, 18, 20 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28 Cod. ass. * *artt. 81, 82, 83, 84, 86 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 93, 94, 95, 96, 98, 100 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175* *(cfr. d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).*		90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	artt. 58, 59 e 60 Cod. ass. * *artt. 17, 18 , 37, 38 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)
3	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza I o II	
	a) Imprese con sede legale in Italia	art. 15 Cod. ass. * *art. 15, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28, comma 6, Cod. ass. * *art. 85 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 97 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, e art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175* (*cfr.* d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).		90 gg
4	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	art. 3, lett. b), Direttiva 2005/68/CE * *artt. 17 e 37 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
5	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	art.16 e art. 17, commi 1, 2, 3, Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 1, Cod. ass.)
6	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività	art. 16 e art. 17, comma 5, Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
7	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	art. 18 e art. 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass. * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	30 gg. (art. 19, comma 1, Cod. ass.)
8	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	art. 19, comma 4, Cod. ass. (*cfr* art. 17, comma 5, Cod. ass.) * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
9	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	art. 21 Cod. ass. * *art. 49 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 60 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
10	Divieto/nulla osta, nei confronti di impresa con sede legale in Italia, di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	art. 22 Cod. ass. * *art. 48 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 59 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
11	Comunicazione, nella assicurazione malattia, delle tabelle di frequenza della malattia e degli altri dati statistici pertinenti	art. 20 Cod. ass. * *art. 56 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Statistica	20 gg.
12	Autorizzazione all'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale	art. 38, comma 4, Cod. ass. * *artt. 26, comma 5, e 29, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 27, comma 5, e 30 comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
13	Autorizzazione alla localizzazione degli attivi in uno Stato terzo	art. 38, comma 6, Cod. ass. * *art. 26, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 27, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
14	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi	art. 44, comma 4, Cod. ass. * *art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 2); art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 9).*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
15	Autorizzazione all'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari (modifiche dei documenti che ne regolano l'emissione)	art. 45, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), Cod. ass. * *art. 34, comma 2, lett. a, comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
16	Autorizzazione al rimborso anticipato dei prestiti subordinati	art. 45, comma 2, lett. e), commi 4, 5, 6, Cod. ass. * *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d .lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
17	Approvazione del piano che indica le modalità ed i mezzi per il mantenimento delle condizioni di solvibilità per i prestiti subordinati a scadenza fissa	art. 45, comma 3, Cod. ass. * *art. 34, comma 3, d. lgs 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
18	Autorizzazione al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari	art. 45, comma 8, lett. b), Cod. ass. ** art. 34 d. lgs.17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
19	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	art. 51 Cod. ass. ** artt. 91 e 92 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 104 e 105 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
20	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 5% del capitale dell'impresa (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg. (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
21	Autorizzazione alle partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese	art. 79 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
22	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 5% del capitale dell'impresa (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg. (art. 84, comma 3, art. 68, comma 5, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
23	Interpello sulla nota informativa	** art. 186 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg (art. 186 Cod. ass.)
24	Approvazione delle modifiche allo statuto	art. 196 Cod. ass. * *art. 9, comma 4, e art. 37, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 11, comma 4, e art. 40, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
25	Approvazione delle modifiche al programma di attività	art. 197 Cod. ass. * art. *37, comma 4, e art. 94, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 40, comma 4, e art. 107, comma 3, d. lgs.17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
26	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione italiane e di Stati terzi	artt. 198 e 200 Cod. ass. * *artt. 64 e 104 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 75 e 118 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
27	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione	artt. 201, commi 1, 2 3, e 6, Cod. ass. * *art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
28	Autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
29	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
30	Divieto di operazioni infragruppo rilevanti soggette a comunicazione preventiva	art. 216, comma 2, Cod. ass. * *art. 9, comma 2, d .lgs. 17 febbraio 2001 n. 239.*	Servizio Vigilanza I o II	20 gg. (art. 216, comma 2, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
31	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
32	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
33	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
34	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione, dell'attuario revisore e degli attuari incaricati vita e r.c.auto	art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
37	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3	art. 234, comma 7, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
38	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	art. 236, comma 2, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
39	Proroga del periodo di inizio attività o di prosecuzione della stessa	art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
40	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
41	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
42	Autorizzazione, per le imprese multiramo, all'utilizzo, per l'una e per l'altra gestione, degli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile	art. 348, comma 3, Cod. ass. * *art. 21, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.*	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
43	Autorizzazione in via preventiva delle linee di credito nei confronti di società del gruppo di appartenenza a determinate condizioni	circolare ISVAP n. 214/1994.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
44	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	art. 8 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
45	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d.lgs 19 agosto 2005 n. 190	art. 18, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2005 n. 190.	Servizio Tutela degli Utenti	120 gg.

__FASI PROCEDIMENTALI__

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	art. 23 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg. (art. 23, comma 3, Cod. ass.)
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	art. 24 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	20 gg.
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'art. 23, intende apportare all'attività in regime di stabilimento	art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	art. 199 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
5	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass. ** art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
6	Autorizzazione, d'intesa con la COVIP, alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti (*in essere fino al 31 dicembre 2007, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2008, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*)	art. 9, comma 3, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E SUI PERITI ASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.
In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Iscrizione e reiscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. * *artt . 4, 5, 6, 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *artt. 4, 5, 6, 7, 11, commi 3 e 4, legge 28 novembre 1984 n. 792.*	Servizio Albi	180 gg.
2	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (istanza di parte)	art. 113, comma 1, lett. b), e commi 2 e 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. a) e art. 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punto 1), legge 28 novembre 1984 n. 792.*	Servizio Albi	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri (istanza di parte)	** art. 116, comma 1, Cod. ass.	Servizio Albi	30 gg. (art. 6 direttiva 2002/92/CE)
4	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro unico agli intermediari assicurativi e riassicurativi	** art. 109, comma 5, Cod. ass.	Servizio Albi	90 gg.
5	Iscrizione e reiscrizione nel ruolo dei periti assicurativi	artt. 158 e 160 Cod. ass. * *artt. 2 e 5, 6, comma 2, 16, comma 1, legge 17 febbraio 1992 n. 166.*	Servizio Albi	180 gg.
6	Cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi su istanza di parte	art. 159, comma 1, lett. a) Cod. ass. * *art. 6, comma 1, lett. a), legge 17 febbraio 1992 n. 166.*	Servizio Albi	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. PROCEDIMENTI DI VIGILANZA, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E CAUTELARI

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo	art. 76, comma 2, Cod. ass. * *art 39, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 42, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza I o II	
2	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	art. 81, comma 3, art. 229, comma 1, art. 221, comma 3, lett. a), art. 239, art. 275, comma 1, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	art. 81, comma 3, art. 230, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
4	Conferimento dell'incarico ad altro attuario revisore e determinazione del corrispettivo in caso di inadempimento da parte della società di revisione	art. 105, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
5	Revoca dell'incarico all'attuario revisore	artt. 105, comma 2, e 323, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
6	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	art. 240, art. 241, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
7	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte amministrative	
8	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte amministrative	
9	Nomina, revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	art. 233, commi 1 e 2, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
10	Nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta amministrativa)	artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
11	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti (conflitto di interessi tra gli organi delle procedure e le società del gruppo assicurativo)	art. 280, comma 2, ultimo periodo, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	
12	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 225, comma 1, art. 226, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
13	Divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 3, lett. b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
14	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
15	Richiesta di un piano di risanamento	art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
16	Richiesta di un piano di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
17	Richiesta di un piano di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	art. 227, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
18	Richiesta di immediati interventi atti ad eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta	art. 227, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
19	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	art. 221, comma 3, lett. c), art. 222, comma 4, art. 225, comma 2, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
20	Richiesta di un piano di risanamento finanziario	art. 223 Cod. ass. * *art. 51 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 7);* *art. 64 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d. lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 16).*	Servizio Vigilanza I o II	
21	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi	art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
22	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	art. 182, comma 6, e art. 184 Cod. Ass.	Servizio Vigilanza I o II	
23	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	art. 32, comma 4, Cod. ass. * *art. 22, comma 4 e art. 96 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.*	Servizio Vigilanza I o II	
24	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
25	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68, comma 7, art. 70 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
26	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di rassicurazione	art. 81, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
27	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 70, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
28	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 70, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	
29	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
30	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 75, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	
31	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	art. 18, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190.	Servizio Vigilanza I o II	

FASI PROCEDIMENTALI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca parziale della autorizzazione	artt. 242, 243 e 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
2	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa	art. 81, comma 3, art. 242, comma 4, art. 243 e art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
3	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	art. 81, comma 3, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264 e art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
4	Proposta al Ministro delle attività produttive di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	
5	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
6	Proposta al Ministro delle attività produttive di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
7	Proposta al Ministro delle attività produttive di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
8	Proposta al Ministro delle attività produttive di proroga dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70	art. 74 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 74, comma 2, Cod. ass.)
2	Impugnativa della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni rilevanti privi dei requisiti di onorabilità	** art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 77, comma 3, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di impresa di assicurazione e di riassicurazione	art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 102, comma 4, Cod. ass.)

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E AI PERITI ASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.
In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	art. 113, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), comma 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punti 2), 3), 4), 5), 6) e comma 2, legge 28 novembre 1984, n. 792.*	Servizio Albi	90 gg.
2	Cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi per cause diverse dalla richiesta dell'interessato	art. 159, comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, Cod. ass. * *art. 6, lett. b), c), d), f) legge 17 febbraio 1992, n. 166.*	Servizio Albi	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	artt. 71 e 72 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.	Servizio Albi	90 gg.
4	Procedimento disciplinare a carico degli intermediari assicurativi o dei periti assicurativi	artt. 329, 330, 331 Cod. ass. **art. 19 legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 10 legge 28 novembre 1984, n. 792; art. 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166.*	Direzione Coordinamento Giuridico	
5	Sospensione o divieto di ulteriore svolgimento dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in caso di violazione delle norme di interesse generale	** art. 116, comma 4, Cod. ass.	Servizio Albi	

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

A. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Concorsi pubblici	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	365 gg. dalla data di scadenza dl bando
2	Assunzioni con contratto a tempo determinato di personale non appartenente alla carriera dirigenziale	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Risorse Umane	180 gg. dalla pubblicazione del bando di selezione
3	Assunzioni con contratto a tempo determinato di dirigenti	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Risorse Umane	90 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Assunzione di personale di cui alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)	legge 12 marzo 1999 n. 68	Servizio Risorse Umane	60 gg. dal nulla osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro
5	Promozioni alla qualifica o livello superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
6	Prova integrativa di esame per il passaggio alla carriera superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	180 gg.
7	Procedimento disciplinare	art. 23 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	termini previsti dall'art. 23 del regolamento del personale
8	Nomina della Commissione di disciplina	art. 22 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
9	Sospensione cautelare	artt. 24 e 25 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg. dalla delibera del Consiglio (art. 24 regolamento del personale) 15 gg. dalla conoscenza del procedimento penale (art. 25 del regolamento del personale
10	Concessione di congedi facoltativi	art. 37, comma 1, regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg.
11	Collocamento in aspettativa	art. 38 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
12	Congedi retribuiti per eventi e cause particolari	all F. regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	7 gg.
13	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	all F. regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	10 gg.
14	Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 (verifica iniziale)	art. 33 legge 5 febbraio n. 104 all F. del regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
15	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale	art. 14 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
16	Rilascio di atti di assenso a cessioni del quinto e deleghe di pagamento	d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	Servizio Risorse Umane	45 gg.
17	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni	artt. 52 e 53 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
18	Cessazione dal servizio per decadenza, per dispensa, per destituzione	artt. 54, 55 e 56 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	120 gg.
19	Riconoscimento di anzianità convenzionali	legge 24 maggio 1970 n. 336 art. 30 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	90 gg.
20	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPDAP)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Risorse Umane	90 gg.
21	Consegna al dipendente della modulistica per il trattamento pensionistico (INPS)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Risorse Umane	30 gg.
22	Riscatti e ricongiunzioni	legge 3 maggio 1967 n. 315 d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184 legge 7 febbraio 1979 n. 29 legge 27 ottobre 1988 n. 482 legge 5 marzo 1990 n. 45	Servizio Risorse Umane	180 gg.
23	Liquidazione anticipo generale TFR	art. 2120 codice civile art. 59 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
24	Liquidazione anticipo TFR per congedi parentali	art. 7, comma 1, legge 8 marzo 2000 n. 53 all. F regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
25	Pubblicazione del Ruolo di anzianità	art. 50 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	180 gg.
26	Riconoscimento di forme di flessibilità dell'orario di lavoro al fine di svolgere attività di volontariato	art. 17 legge 11 agosto 1991 n. 266 art. 71 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
27	Riammissione in servizio del dipendente cessato dal rapporto di impiego	art. 57 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

B. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA'

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Procedimenti di gara nazionale per l'acquisizione di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	120 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
2	Procedimenti di gara comunitaria per l'acquisizione di beni o servizi	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	1 anno dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
3	Altri procedimenti concorsuali per l'acquisto di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	120 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
4	Appalto di opere pubbliche	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	1 anno dalla data di scadenza di presentazione delle offerte

06A04667

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603092/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00